

TRIBUNALE DI VELLETRI

SEZIONE FALLIMENTARE

PU. NRG n. 199/2024

Giudice Delegato: Dott.ssa Raffaella Calvanese

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO
PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 40 – 84 E S.S. CCII IN CONTINUITA'
AZIENDALE INDIRETTA CON PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE E
PREVIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 88 CCII.**

Per

HDP 2022 s.r.l. (già Crik Crok s.r.l.), in forza di delibera ex art. 120 bis adottata in data 4 marzo 2025 (**doc. 1**), con sede legale in Pomezia (RM) S.S. Pontina km 27,650 cap 00071 (Codice fiscale e Partita IVA 13436531001) iscritta alla Camera di Commercio di Roma con REA n. 1447018, (di seguito “Società”) in persona dell'Amministratore Unico Dott. Andrea D'Ovidio, nato a Roma il 13.10.1962, (C.F. DVDNDR62R13H501V) domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco Marotta (c.f. MRTFNC62P12F839U), dall'Avv. Serena Mangiapelo (C.F. MNGSRN85T49A123B) e dall'Avv. Federica Sidoti (C.F. SDTFRC93L44F158K) tutti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marotta, sito in Roma, Via dei Villini n. 13, giusta procura in calce al ricorso.

I nominati procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria presso i propri indirizzi pec francescomarotta@ordineavvocatiroma.org; serenamangiapelo@ordineavvocatiroma.org; federicasidoti@ordineavvocatiroma.org.

PREMESSO CHE



- i. HDP 2022 SRL (di seguito, “**HDP**” o la “**Società**”) è una società che si occupa di attività di produzione, distribuzione, importazione, esportazione e vendita, anche al dettaglio, di patatine fritte, prodotti snack e prodotti alimentari di qualsiasi specie e natura.
- ii. La Società si è trovata in una situazione di crisi economico – finanziaria, sia a causa degli effetti derivanti della pandemia Covid, che degli effetti della guerra Russia-Ucraina che hanno, tra l’altro, comportato un vertiginoso aumento del costo del gas e dell’elettricità.
- iii. Pertanto, già nel corso del 2022 al fine di far fronte alla situazione di difficoltà finanziaria, la HDP – dopo aver protetto la propria continuità aziendale attraverso la costituzione di una Newco (Crik Crok S.r.l.) affittuaria dell’azienda (**doc. 3**) controllata al 100% dalla stessa – presentava domanda per l’accesso alla procedura di composizione negoziata, nell’ambito della quale l’Esperto nominato provvedeva a svolgere una intensa attività di supporto nelle negoziazioni con i creditori, che specie nella fase iniziale si mostrava molto proficua.
- iv. La strategia era finalizzata alla ricerca di un Partner investitore, che purtroppo però non veniva selezionato entro i termini previsti per la chiusura per la procedura di negoziazione. L’Esperto, pertanto, si vedeva costretto ad archiviare la procedura in data 23 maggio 2023.
- v. Ciononostante, la Società continuava nella ricerca di una soluzione per la crisi e segnatamente nella ricerca di un Partner investitore, che nell’estate 2023 individuava nella Ligea S.r.l., la quale provvedeva ad investire tramite aumento di capitale in Crik Crok la consistente somma di euro 3 milioni, nonché si impegnava a sostenere attraverso aumenti di capitale in HDP ovvero fungendo da assuntore la ristrutturazione del debito della HDP attraverso una procedura di concordato preventivo.
- vi. Pertanto, in data **20 novembre 2023**, la scrivente Società depositava il ricorso per chiedere di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 40 e 44 comma 1, CCII, e in data **19 marzo 2024** depositava la proposta di concordato preventivo c.d. piena, che è stata poi oggetto di modifica in data **29 aprile 2024**.



- vii. La domanda di concordato prevedeva inizialmente la continuità indiretta, da realizzarsi mediante la prosecuzione del contratto di affitto d'azienda stipulato con la società Crik Crok S.r.l. fino alla successiva cessione dell'azienda. La proposta veniva comunque migliorata a seguito di una offerta irrevocabile ricevuta da un primario gruppo italiano.
- viii. Invero, in data **29 aprile 2024** perveniva ad HDP un'offerta da Sapori Artigianali con la quale quest'ultima si impegnava per conto di una costituenda Newco a:
1. prendere in subaffitto il Ramo aziendale relativo alla produzione di snack, condotto in affitto da Crik Crok, con espressa esclusione quindi del "ramo distribuzione diretta";
 2. corrispondere un canone di subaffitto pari a quello del contratto di affitto aumentato del 10% e con previsione di pagamento del canone: direttamente ad HDP per la parte corrispondente a quella in corso e a Crik Crok per la parte relativa al 10% suddetto;
 3. **fungere da assuntore nella procedura di concordato preventivo in continuità di HDP con proposta di accollo privativo dei debiti, assumendo, tra l'altro, l'impegno a versare un importo equivalente agli introiti previsti dalla cessione di azienda nel piano presentato da HDP (euro 4.000.000,00), con l'aggiunta di un importo di euro 700.000,00;**
 4. garantire tutti gli impegni assunti di cui ai punti precedenti, capitalizzando la Newco con adeguata provvista finanziaria - il tutto previa autorizzazione degli Organi della Procedura HDP da ottenersi contestualmente all'ammissione della procedura di concordato preventivo di HDP.
- ix. Tale offerta veniva posta alla base della successiva modifica al Piano del **29 aprile 2024** da HDP. Di talché, la nuova proposta concordataria prevedeva attraverso:
- a) l'utilizzo delle disponibilità liquide;
 - b) il realizzo delle rimanenze di magazzino;
 - c) l'incasso dei crediti di natura commerciale;



d) i flussi netti attesi dalla prosecuzione dell'attività aziendale "indiretta" da parte dell'assuntore;

e) l'incasso del corrispettivo di euro 4.700.000,00 imputato alla cessione dell'azienda all'assuntore;

il pagamento:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
- integrale dei fondi rischi privilegiati prudenzialmente stanziati per far fronte al saldo di ferie, permessi e ROL dei dipendenti che fosse risultato dovuto oltre agli interessi legali spettanti ai creditori privilegiati ed eventuali passività emergenti nella fase esecutiva del piano non prevedibili, allocati in Classe 1;
- integrale dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.1 c.c. ed allocati in Classe 2;
- dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c. ("quota capiente") nei limiti di quanto stimato nella relazione ex art. 84 V° c. CCII, redatta dal dott. Luigi Zingone, ed allocati in Classe 3;
- in misura pari al 10% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.2 c.c., degradati al rango chirografario per incapacità patrimoniale, ed allocati in Classe 4;
- in misura pari al 10% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.3 c.c., degradato al rango chirografario per incapacità patrimoniale, ed allocati in Classe 5;
- in misura pari al 10% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 c.c., degradato al rango chirografario per incapacità patrimoniale, ed allocati in Classe 6;
- in misura pari al 10% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 bis c.c., degradato al rango chirografario per incapacità patrimoniale, ed allocati in Classe 7;



- in misura pari al 10% dei debiti privilegiati verso banche ex art. art. 9 c. 5 del D.Lgs 123/1998 degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 8;
 - in misura pari al 10% dei debiti previdenziali privilegiati ex art. 2753-2778 nn.1 e 8 c.c. degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 9;
 - in misura pari al 10% dei debiti tributari privilegiati ex art. 2778 c.c. degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 10;
 - in misura pari al 10% dei debiti privilegiati per tributi locali (TARI e TASI), degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 11;
 - in misura pari al 7% dei debiti chirografari ab origine ed allocati in Classe 12;
 - in misura pari al 7% dei debiti chirografari verso le c.d. imprese minori ed allocati in Classe 13;
 - in misura pari al 6% dei debiti chirografari garantiti da terzi ed allocati in Classe 14.
- x. Nella memoria del 29 aprile 2024, successivamente integrata in data 10 maggio 2024, HDP rappresentava agli Organi della procedura che Sapori Artigianali, era dotata di comprovata solidità ed esperienza, essendo una impresa che vanta nel suo network più di 100 punti vendita, distribuiti in tutt'Italia, ma principalmente nella regione Lombardia, che le consentono di confermarsi come una delle più grandi catene italiane di prodotti dolci e salati.
- xi. Il Commissario Giudiziale, nel proprio parere depositato in data 10 maggio 2024, rilevava come l'aver trovato tale investitore *“non può che costituire un elemento di favore per la procedura: la proposta di assunzione, la conduzione in sub-affitto dell'azienda “Crik Crok” prima e, in proprio, dopo l'omologa, potrebbe concretamente rappresentare una chance per la salvaguardia della forza-lavoro*



attualmente presente, dello storico marchio Crik Crok, e della continuità aziendale (oggettivamente considerata)”.

- xii. Successivamente, con decreto comunicato in data 11 giugno 2024, il Tribunale di Velletri invitava la Società a rendere chiarimenti circa ulteriori profili di incertezza.
- xiii. Con memoria del **26 giugno 2024** HDP forniva i chiarimenti richiesti rappresentando che in data **26 giugno 2024** la Saponi Artigianali S.r.l. aveva già costituito la Newco, denominata Original Snack S.r.l., con capitale sociale di euro 300.000 e che si era obbligata ad aumentare il capitale fino ad almeno un milione di euro, subordinatamente all’omologa, al fine di dotare sin da subito la Original Snack S.r.l. della provvista necessaria per far fronte agli obblighi assunti. Con lettere del **26 giugno 2024**, infatti:
 - (i) la Newco formulava l’impegno a garantire le obbligazioni di cui alle lettere del 29 aprile e 6 maggio 2024 attraverso il deposito – fino all’omologa - dell’importo di euro 300.000 (corrispondente al capitale sociale già versato) su un apposito conto escrow e, quindi, vincolato presso un notaio dalla stessa individuato.
 - (ii) Saponi Artigianali, invece, formulava un ulteriore impegno con il quale si obbligava ad aumentare il capitale fino ad almeno un milione di euro, al fine di dotare sin da subito la Original Snack S.r.l. della provvista necessaria per far fronte agli obblighi assunti.
- xiv. Alla luce degli ulteriori impegni formulati in data 26 giugno 2024, rispettivamente dalla Newco e da Saponi Artigianali, il Commissario Giudiziale, nel proprio parere depositato in data 11 luglio 2024, rilevava come *“debba naturalmente vedersi “con favore” sia la già avvenuta costituzione della Newco (a dimostrazione e comprova dell’impegno e della concretezza del proponente assuntore), sia la iniziale dotazione finanziaria della stessa, il cui capitale sociale viene interamente posto a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della HDP e, dunque, del concordato”*.

Ed ancora: *“le attività poste in essere dalla Ricorrente e dal proponente assuntore possano attestare sia il concreto interesse per l’operazione di risanamento sia la preliminare solidità finanziaria di quest’ultimo*



(come anche dimostrato dall'immediato versamento di Euro 300.000,00): le preliminari carenze informative riscontrate sono state – ad avviso di chi scrive - altresì chiarite con l'invio del mandato fiduciario”, inviato al Commissario in data 8 luglio 2024. Il Commissario concludeva affermando che *“le analisi – fisiologicamente sommarie – in questa fase condotte hanno altresì evidenziato che la soluzione concordataria pare (salve naturalmente le ulteriori disamine che – eventualmente - nelle more si condurranno) consentire il riconoscimento a ciascun creditore di un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di apertura della liquidazione giudiziale”.*

- xv. Inoltre, alla luce dei rilievi del Tribunale e del Commissario in merito alla determina ex art. 120 bis, HDP, in data 22 luglio 2024, depositava una nuova determina ex art. 120 bis CCII.
- xvi. Tuttavia, con decreto emesso in data **26 luglio 2024**, il Tribunale di Velletri dichiarava la inammissibilità della domanda di concordato proposta, sulla base dei seguenti motivi:
- il non soddisfacimento del dettato normativo di cui all'art. 120 bis CCII facente espresso riferimento al *“contenuto della proposta e alle condizioni di piano”*, evidenziando, dapprima, la mancanza di una seconda determina ex art. 120 bis, all'epoca del deposito della domanda piena, *“afferente anche al contenuto della proposta e alle condizioni di piano”* e, successivamente, dalla non completezza della determina depositata in data 22 luglio 2024, poiché mancavano riferimenti al contenuto della proposta e alle condizioni di piano;
 - la non corretta apposizione in classe 1 di un fondo *“costituito da Ferie e ROL non goduti al 30 settembre 2022”*, poiché destinato, secondo il Tribunale, a rimborsare un costo di gestione dell'azienda che l'Assuntore non intendeva sopportare finanziariamente e, quindi, alterava l'ordine dei privilegi.
- xvii. Di talché, in data 30 luglio 2024, HDP proponeva reclamo avverso il suddetto decreto rilevando la sussistenza dei requisiti per l'ammissione della domanda proposta.



- xviii. In particolare, HDP rappresentava che la nuova determina notarile forniva pienamente al Tribunale, ai creditori e ai terzi il contenuto essenziale del piano e della proposta di concordato
- xix. Sul secondo motivo, la Società rilevava che il debito compreso nella classe 1 era costituito da Ferie e ROL non goduti al 30 settembre 2022 (trattasi, quindi, di debiti pregressi ma non ancora richiesti a rimborso) e che tale debito non poteva essere pagato direttamente da HDP ai dipendenti ma che doveva obbligatoriamente essere onorato dal datore di lavoro *pro tempore* (Sapori Artigianali S.r.l.) nel momento in cui sarebbe intervenuta la fruizione delle ferie e dei permessi in parola. In sostanza, HDP rappresentava come il collocamento di tale fondo in classe 1 non andasse ad alterare l'ordine dei privilegi, come sostenuto dal Tribunale, posto che trattasi di un debito pregresso.
- xx. Inoltre, nel reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello HDP evidenziava come lo stesso Commissario concordasse con la Società sotto tale aspetto. Invero, rilevava che *“Ancora, sul punto, si ritiene utile evidenziare come, sebbene la proposta di assunzione preveda il meccanismo di “compensazione” sopra descritto in seno al pagamento degli importi allocati in classe 1, tale previsione pare nel concreto “superata” dal fatto che, con l’assunzione di tutte le posizioni attive e passive, il proponente assuntore sia “obbligato” alla soddisfazione di tutto il passivo secondo le percentuali previste dal piano: da ciò deriva come, sebbene si preveda una compensazione, l’assuntore dovrà in ogni caso assicurare il pagamento nelle percentuali previste, come da proposta di assunzione pervenuta alla HDP.*
Pare pertanto che, allo stato, non vi siano elementi tali per cui la previsione di compensazione possa arrecare pregiudizio alle sorti del concordato”.
- xxi. Nonostante le argomentazioni proposte da HDP, con decreto ex 247, comma 11 CCII del **12 dicembre 2024**, la Corte d'Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dalla HDP.
- xxii. In particolare, la Corte d'Appello così si esprimeva sul primo motivo di reclamo circa la completezza della determina 120 bis: *“Il motivo - la cui infondatezza emerge ictu oculi dalla inammissibile formula di rinvio impiegata - **deve dirsi, in realtà, superato dall'avvenuto***



deposito telematico, in data 1.10.2024, e dunque nelle more della udienza collegiale del 4.10.2024, di una nuova determina ex art. 120 bis CCII per atto a rogito del Notaio Gennaro la Mura in data 24.09.2024 (Rep. 889 Raccolta 643)

Il nuovo atto supera le criticità contenutistiche della determina impugnata, in quanto contiene una dettagliata esposizione del piano [...]”, riportando il testo integrale della determina comprensivo di proposta e percentuali di soddisfazione delle singole classi creditorie.

Sul secondo motivo, invece, la Corte d’Appello concordava con l’interpretazione del Tribunale di Velletri circa la formazione, nella sostanza, di “*un meccanismo di rivalsa (o regresso) in favore dell’assuntore dei debiti retributivi, e tanto tramite la prevista compensazione, che si risolve in danno dei creditori di rango inferiore, con la surrettizia previsione di una sorta di indennizzo, per esborsi che viceversa competerebbero per intero all’assuntore*”.

xxiii. La HDP continuava comunque la propria ricerca di un investitore per il superamento del proprio stato di crisi e, in data **13 febbraio 2025**, è pervenuta alla Società una proposta irrevocabile di acquisto di azienda da parte di Snack Italia S.r.l. (**doc. 4 – offerta Snack Italia S.r.l.**; **doc. 5 – visura Snack Italia S.r.l.**), società del Gruppo facente capo all’imprenditore Salvatore Casillo, che costituisce la base della presente proposta concordataria che prevede l’acquisto dell’azienda per un corrispettivo di euro 3,6 milioni che, tra l’altro, potrà essere proposto a confronto concorrenziale nell’ambito della procedura concordataria per reperire eventuali offerte migliorative.

xxiv. Si tratta, quindi, di un nuovo Gruppo interessato all’acquisto della azienda (Snack Italia del Gruppo Casillo e non più Saponi Artigianali dell’imprenditore Mauro Tiberti) e di una nuova struttura del concordato preventivo: concordato in continuità indiretta **fondata sulla continuità di azienda in esercizio soggetta a confronto concorrenziale e non più concordato preventivo con assuntore** fondato su accollo privativo con esclusione del confronto concorrenziale come nella precedente versione.



- xxv. Si tratta dunque di una proposta basata su fatti nuovi in ossequio al disposto della norma di cui all'art. 47, comma 5, ultimo periodo CCII.
- xxvi. Inoltre, giova evidenziare che **Snack Italia S.r.l. si è aggiudicata in data 21 gennaio 2024, l'asta competitiva indetta dalla procedura di ICA Foods S.p.a., pendente presso Codesto Ecc.mo Tribunale, relativa all'immobile nel quale è situata l'azienda di HDP e dove viene svolta la produzione degli snack, ed ha ora interesse ad acquistare anche l'azienda della HDP.**
- xxvii. Sulla base di tale proposta e a tutela degli interessi di tutto il ceto creditorio, con la presente domanda la HDP propone ai propri creditori un concordato preventivo in continuità indiretta nei termini specificati nel prosieguo del presente ricorso e nei documenti ivi allegati.
- xxviii. Il Piano di concordato (**doc. 6**) redatto con l'ausilio del Prof. Dott. Simone Manfredi, **si fonda sui seguenti pilastri:**
- a) l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide;
 - b) il realizzo delle rimanenze di magazzino;
 - c) l'incasso dei crediti di natura commerciale;
 - d) l'incasso del corrispettivo di euro 3.600,00 relativo alla cessione dell'azienda garantiti dalla Snack Italia S.r.l.;

Con il fabbisogno illustrato HDP è in grado di eseguire il pagamento:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
- integrale dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.1 c.c. ed allocati in Classe 1;
- dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c. ("quota capiente") nei limiti di quanto stimato nella relazione ex art. 84 V° c. CCII, redatta dal Prof. Luigi Zingone, ed allocati in Classe 2a;



- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.2 c.c., degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 2b;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.3 c.c., degradato al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 3;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 c.c., degradato al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 4;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 bis c.c., degradato al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 5;
- in misura pari al 6% dei debiti privilegiati verso banche ex art. art. 9 c. 5 del D.Lgs 123/1998 degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 6;
- in misura pari al 6% dei debiti previdenziali privilegiati ex art. 2753-2778 nn.1 e 8 c.c. degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 7;
- in misura pari al 6% dei debiti tributari privilegiati ex art. 2778 c.c. degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale ed allocati in Classe 8;
- in misura pari al 6% dei debiti privilegiati per tributi locali (TARI e TASI), degradati al rango chirografario per incapienza patrimoniale, ed allocati in Classe 9;
- in misura pari al 5% dei debiti chirografari *ab origine* ed allocati in Classe 10;
- in misura pari al 5% dei debiti chirografari verso le c.d. imprese minori ed allocati in Classe 11;
- in misura pari all'3% dei debiti chirografari garantiti da terzi ed allocati in Classe 12.

xxix. La situazione contabile di riferimento alla base della proposta e del Piano sono riferiti alla data del 31 gennaio 2025 (**doc. 7**).

xxx. La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state attestate dalla relazione *ex art. 87 comma 3 CCII*, predisposta dal Dott. Pietro Luca Bevilacqua (**doc. 8**).



Allo stato sussistono e permangono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione della Società ricorrente alla procedura di concordato preventivo ex art. 40 e 44 comma I, CCII.

Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente

ESPONE QUANTO SEGUE

INDICE

1	Brevi cenni sulla HDP 2022 S.r.l. (già Crik Crok S.r.l.).....	13
2	Lo stato di crisi dell'odierna ricorrente e i fattori della crisi.....	15
2.1	I fattori della crisi.....	17
3	Le soluzioni adottate per fronteggiare la crisi.....	19
3.1	La composizione negoziata della crisi	19
3.2	L'ingresso di Ligea S.r.l. nel capitale di Crik Crok.....	19
3.3	L'uscita di Ligea dal capitale sociale di Crik Crok e l'aumento di capitale dell'11 gennaio 2024. 21	
3.4	Il tentativo di risanamento con la Saponi Artigianali S.r.l.	22
3.5	I fatti intervenuti dopo il 12 dicembre 2024. La nuova proposta di Snack Italia S.r.l.....	23
4	L'attivo di HDP	25
5	Il passivo di HDP.....	26
6	La proposta di concordato, la suddivisione in classi e i criteri di ripartizione dei creditori.....	27
7	I tempi per il soddisfacimento dei creditori.....	29
8	Il trattamento dei debiti tributari e contributivi	29



9	Profili di convenienza del concordato in continuità aziendale rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale	29
10	L'assenza di circostanze ostative all'ammissione al concordato	30

1 Brevi cenni sulla HDP 2022 S.r.l. (già Crik Crok S.r.l.)

HDP 2022 s.r.l. è una impresa commerciale che ha come oggetto sociale le seguenti attività:
“produzione, distribuzione, importazione, esportazione e vendita anche al dettaglio, con qualsivoglia modalità, ed attraverso e-commerce, di prodotti snacks, patate fritte e di prodotti alimentari di qualsiasi specie e natura. La Società potrà rendersi affittuaria d'azienda o rami d'azienda in esercizio. La Società, infine, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma), immobiliari ed ipotecarie necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale, con possibilità altresì di assumere, non a fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in altre Società con analoghe finalità, nonché di contrarre mutui e prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni altrui.” (doc. 9 – visura HDP).

In data 30 settembre 2022, la HDP con atto a rogito del notaio Mariangela Pasquini in Roma (REP. 4359 – RACC. 2877) ha concesso in affitto l'azienda ad una newco, allora, interamente controllata al 100%, denominata Crik Crok S.r.l.

L'attività esercitata - indirettamente - da HDP consiste nella produzione, distribuzione, importazione, esportazione e vendita, anche al dettaglio, di patatine fritte, prodotti snack e prodotti alimentari di qualsiasi specie e natura.

L'azienda concessa in affitto era in quel momento operativa sul mercato nazionale con 141 dipendenti, 140 agenti di vendita, e oltre 10 agenzie per la copertura dell'intero territorio sia canale grossisti che Grande Distribuzione Organizzata. Il portafoglio era composto da circa



250 articoli di cui 120 prodotti core, prodotti distribuiti anche su di 25 paesi esteri attraverso 59 distributori.

L'italianità di cui si pregia l'azienda è uno dei fattori di successo dei suoi prodotti e delle sue risorse. Giova segnalare che il Gambero Rosso, nell'ambito della manifestazione dedicata alle aziende produttrici delle eccellenze enogastronomiche italiane, ha premiato la Crik Crok per il prodotto Patatine "stile fatte a mano" con il marchio "Top Italian FOOD 2023" nella categoria snack.

Si rendono ora le informazioni societarie di rilievo.

Il capitale sociale della Società sottoscritto e i.v. è pari a euro 3.850.000,00. La compagine societaria è così composta:

- il 30% del capitale sociale è di proprietà della AT S.r.l. in liquidazione (controllata dalla Signora Francesca Ossani);
- il 70 % del capitale sociale, di proprietà di AT S.r.l. in liquidazione è stato concesso in usufrutto alla Ligea S.r.l. per la durata di anni 5 a far data dal 10 agosto 2023.

Ad oggi, le quote di partecipazione di AT S.r.l. in HDP sono state pignorate dal Dott. Fabrizio Saveriano (*cf.* doc. 6).

L'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico Dott. Andrea D'Ovidio, che è stato individuato dall'assemblea dei soci anche come figura di garanzia nell'ambito del procedimento di risanamento.

Il controllo della Società è affidato al Sindaco Unico Dott. Giampiero Piantella.

La revisione è affidata al Sindaco Unico Dott. Giampiero Piantella.

La Società ha deliberato il deposito della presente proposta di concordato preventivo c.d. "piena" con determina del 4 marzo 2025 assunta ai sensi dell'art. 120 bis per atto del Notaio Dott.ssa Mariangela Pasquini.



La Società in data 3 marzo 2025 ha approvato all'unanimità il bilancio 2023, quindi anche con il voto favorevole del socio Ligea, il quale si era opposto alla precedente procedura di concordato

2 Lo stato di crisi dell'odierna ricorrente e i fattori della crisi

Occorre premettere che la HDP è appartenuta per lungo tempo al gruppo Ica Foods S.p.A., (riferibile alla famiglia Finestauri) ed è stata acquisita in data 16 dicembre 2019 dalla Signora Francesca Ossani nell'ambito di una procedura concordataria avviata dalla ICA per ristrutturare il proprio debito al prezzo di euro 7.810.677,98 anche se in totale le somme complessivamente versate dalla Signora Francesca Ossani, sia per comprare l'azienda che per sostenere la stessa, anche tramite la controllata AT, ammontano a complessivi 15 milioni di euro circa.

Per comodità di seguito una tabella di riepilogo dell'investimento complessivo della Signora Francesca Ossani:



A T S.r.l./Ossani - Riepilogo dei versamenti eseguiti a favore di HDP 2022 S.r.l.

Anno	Data versamento	Importo	Destinazione
2017	15/12/2017	500.000	futuro aumento di capitale
2018	15/01/2018	300.000	riserva a copertura perdite
2018	18/01/2018	200.000	riserva a copertura perdite
2018	20/02/2018	750.000	riserva a copertura perdite
2018	23/07/2018	300.000	riserva a copertura perdite
2019	14/01/2019	80.000	riserva a copertura perdite
2019	15/01/2019	320.000	riserva a copertura perdite
2019	07/03/2019	500.000	riserva a copertura perdite
2019	10/05/2019	620.000	riserva a copertura perdite
2019	25/09/2019	1.000.000	riserva a copertura perdite
2019	04/12/2019	500.000	riserva a copertura perdite
2019	16/12/2019	1.822.042	riserva straordinaria
2019	19/12/2019	600.000	riserva a copertura perdite
2020	05/02/2020	500.000	riserva a copertura perdite
2020	13/03/2020	700.000	riserva a copertura perdite
2020	09/07/2020	1.200.000	riserva a copertura perdite
2020	24/09/2020	1.000.000	riserva a copertura perdite
2020	27/10/2020	600.000	finanziamento soci
2020	30/11/2020	1.000.000	aumento di capitale
2021	12/04/2021	700.000	fin. soci imputato ad aumento capitale
2021	30/06/2021	250.000	aumento capitale da fin. soci
2021	16/12/2021	800.000	aumento capitale
2022	aprile 2022	400.000	aumento capitale
2022	01/07/2022	500.000	fin. da parte correlata
		15.142.042	

Totale anno 2017	500.000
Totale anno 2018	1.550.000
Totale anno 2019	5.442.042
Totale anno 2020	5.000.000
Totale anno 2021	1.750.000
Totale anno 2022	900.000
Totale versato	15.142.042

Inoltre, la Signora Francesca Ossani ha ulteriormente concorso - sempre finanziariamente - alla capitalizzazione della Crik Crok S.r.l. sottoscrivendo, in proprio, l'aumento di capitale finalizzato a far entrare nella compagine societaria l'investitore Ligea S.r.l. Invero, nel momento in cui la Ligea ha immesso nella Società tra aumento di capitale e versamento in conto capitale la somma di euro 3 milioni la Ossani ha sottoscritto e liberato il 30% del capitale sociale della Crik Crok s.r.l. a fronte del conferimento corrispondente in euro 600.000. Successivamente – in occasione dei provvedimenti assunti dalla Crik Crok ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. per abbattimento di capitale susseguente a perdite, la signora Ossani ha sottoscritto e versato per euro 492.019,00 divenendo di fatto l'unica socia di Crik Crok, dal momento che il socio LIGEA non ha proceduto alla sottoscrizione del predetto aumento di capitale.

Ricostruite queste circostanze di fatto – utili a comprendere l'impegno economico che ha sostenuto l'attività aziendale – occorre rappresentare le cause della crisi.

Ebbene, nonostante i suddetti ingenti capitali investiti nell'azienda, gli eventi che si sono susseguiti negli ultimi anni e che hanno travolto l'economia del Paese non hanno di certo risparmiato l'odierna ricorrente.

2.1 I fattori della crisi

Come rappresentato in occasione della domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata, la Società versa in uno stato di crisi, sia a causa degli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19, che hanno negativamente condizionato l'andamento del mercato, in particolare nell'anno 2020, che degli effetti della guerra Russia-Ucraina, le cui conseguenze sono di seguito descritte.

a) Effetti della pandemia covid 19:

La maggior parte dei ricavi dell'azienda, sino all'esercizio 2019, erano realizzati tramite il canale Normal Trade (NT), costituito essenzialmente da Bar e micro-attività di vendita rivolte al consumatore finale e caratterizzato da elevata marginalità.

Tale canale è stato interessato da una marcata contrazione, soprattutto a causa dei provvedimenti adottati per contenere la pandemia, che hanno imposto una prolungata chiusura di queste attività, “cancellando” – di fatto – la principale fonte di redditività aziendale.

Il canale NT ha perso durante la pandemia circa il 40% delle attività e dei fatturati, oggi nonostante il forte turn over di operatori si stima un -10% in meno di punti di vendita, i dati proiettano solo entro la fine del 2023 un ritorno ai valori di fatturato pre pandemia ma solo grazie all'aumento dei prezzi mentre i volumi restano ancora in area negativa con un cambio considerevole del mix di acquisto tra i canali distributivi.

Gli eventi pandemici hanno imposto alla Società di concentrarsi maggiormente sui canali Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e Private Label (PL), caratterizzati da elevati volumi di produzione, ma basse marginalità.



Le perdite di esercizio generate a causa della crisi pandemica hanno obbligato il socio AT a destinare le risorse finanziarie al ripianamento delle stesse, invece di convogliarle verso un investimento capace di migliorare ed efficientare la produzione.

b) Effetti della guerra Russia-Ucraina:

L'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina, oltre ai drammatici effetti di natura sociale, ha comportato gravissime conseguenze di natura economica su tutte le filiere nazionali.

Gli incrementi esponenziali dei costi di produzione hanno ridotto in misura oltremodo significativa la marginalità aziendale, poiché per molte componenti, in primis gas ed energia, ma anche materie prime e materiali, questi hanno riguardato l'intera popolazione, riducendone il potere d'acquisto, con l'effetto, per le aziende, di non poter "trasferire" completamente tali incrementi sui prezzi.

La situazione sopra descritta - aggravata dal mancato rinnovo del contratto Gas Metano da parte dell'operatore energetico - ha imposto al management una tempestiva necessità di procedere alla costituzione di una newco denominata CRIK CROK srl cui affittare l'azienda comprensivo di tutti gli asset aziendali, tra i quali i marchi e del personale, mantenendo la continuità in forma indiretta.

Invero, l'affitto di azienda rappresentava l'unica soluzione in grado di poter assicurare nell'immediato la prosecuzione dell'attività e garantire la continuità aziendale di HDP 2022 S.r.l. Ciò in quanto il caro energetico e il mancato pagamento del debito con il fornitore avrebbe comportato per la HDP S.r.l. 2022 l'interruzione della produzione con l'immediata scomparsa del prodotto nei vari punti vendita.

Il mancato pagamento del debito è stato generato, lo si ripete, dallo sconsiderato aumento del costo dell'energia legato alla guerra Russia Ucraina.

Tramite l'affitto di azienda è stato invece possibile trovare un nuovo accordo con un altro fornitore energetico con l'affittuaria Crik Crok S.r.l. a condizioni più favorevoli e sostenibili.



3 Le soluzioni adottate per fronteggiare la crisi.

3.1 La composizione negoziata della crisi

Già nel 2022, la Società richiedeva l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, individuando, in quel momento storico, nell'istituto della composizione negoziata quello confacente alle proprie necessità di ristrutturazione.

La Società, dunque, richiedeva, in data 13.10.2022, al Segretario generale della C.C.I.A.A. di Roma, la nomina dell'Esperto oltre all'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 14/2019 e ss mm ii.

L'Esperto nominato, il Dott. Alessandro Papa, accettava la nomina in data 21.10.2022.

Pertanto, l'Esperto di concerto con l'impresa, individuati i creditori "strategici" - ossia quei soggetti indispensabili alla continuità aziendale – procedeva alla relativa convocazione, per la gestione delle relative posizioni creditorie.

Tutti i creditori convocati si dichiaravano disponibili a proseguire le trattative con HDP per il raggiungimento di un accordo.

Durante la composizione negoziata pervenivano oltre 13 lettere di manifestazione di interesse da parte di imprese o fondi di investimento pronti a contribuire al risanamento dell'azienda, attraverso l'ingresso nel capitale della newco. Avviate le consuete due diligence, tuttavia, le interlocuzioni intercorse non davano i frutti sperati e solo nel mese di luglio 2023 la newco vedeva l'ingresso nel proprio capitale sociale della Ligea.

Nelle more, scaduto il termine, previsto dalla legge, entro il quale la Società avrebbe dovuto individuare una soluzione per far fronte alla crisi – che nel caso di specie era la ricerca di un investitore – l'Esperto si vedeva costretto ad archiviare il procedimento della composizione negoziata della crisi in data 23 maggio 2023.

3.2 L'ingresso di Ligea S.r.l. nel capitale di Crik Crok

Come anticipato in premessa, Ligea entrava nella compagine societaria della Crik Crok al 70% a fronte di un conferimento pari a euro 1,5 mln e in data 28 agosto 2024 conferiva nella



controllata Crik Crok ulteriori 1,5 mln a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale per un complessivo investimento di 3 milioni di euro.

Con lettera del 14 settembre 2023, la Ligea confermava la propria volontà di favorire il buon esito della procedura concordataria di HDP rappresentando come tale investimento fosse funzionale e prodromico ad una potenziale operazione che, tramite l'esecuzione del concordato di HDP le avrebbe consentito di divenire proprietaria del marchio e del complesso aziendale oggi oggetto di affitto.

La Ligea, dunque, confermava la volontà di favorire il buon esito della procedura di concordato preventivo della HDP 2022 S.r.l. mediante: (i) un impegno ad entrare nel capitale di HDP nell'arco del piano concordatario, tramite aumenti di capitale per un ammontare funzionale all'adempimento degli obblighi concordatari, oppure (ii) una proposta di assuntore del concordato in continuità, sempre con l'impegno ad effettuare nell'arco di piano gli esborsi necessari alla esecuzione degli obblighi concordatari.

Inoltre, si evidenzia che in data 13 novembre 2023 veniva modificato il contratto di affitto di azienda. In particolare, veniva previsto un canone fisso in luogo del canone variabile.

Invero, - l'art. 5 rubricato "*Canone di affitto e pagamento*" veniva modificato assumendo il seguente tenore letterale: "*5.1. Il canone annuo per l'affitto del ramo d'azienda è tra le parti convenuto come segue:*

- euro 500.000 (cinquecentomila) per l'anno 2024;
- euro 600.000 (seicentomila) per l'anno 2025;
- euro 700.000 (settecentomila) per l'anno 2026;
- euro 800.000 (ottocentomila) per l'anno 2027;
- euro 900.000 (novecentomila) per l'anno 2028 e per ciascuno degli eventuali successivi due anni di rinnovo della durata del contratto. Al canone così determinato verrà aggiunta l'IVA come per legge. Il canone verrà pagato annualmente in unica soluzione, entro cinque giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio di competenza'.



Al riguardo si fa presente che la Società effettuava questo importante passaggio verso la definizione di un canone fisso nell'unico momento in cui la prospettiva appariva, sotto un profilo economico, concretamente realizzabile ossia grazie all'ingresso dell'investitore Ligea. È evidente, infatti, che la Società durante la composizione negoziata della crisi non era in grado di poter raccogliere l'invito dell'esperto che stimolava una soluzione in tal senso, in quanto la Crik Crok era di titolarità esclusiva della stessa HDP.

3.3 L'uscita di Ligea dal capitale sociale di Crik Crok e l'aumento di capitale dell'11 gennaio 2024.

In seguito al deposito della domanda di concordato con "riserva" della HDP, si sono verificati ulteriori eventi che hanno riguardato la controllata Crik Crok con effetti anche sulla HDP.

Come già anticipato in premessa, in occasione della delibera di aumento di capitale di Crik Crok soltanto il socio Francesca Ossani ha proceduto con la sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale deliberato, per euro 492.019,00 divenendo, dunque, l'unica socia di Crik Crok, dal momento che il socio LIGEA non ha sottoscritto il predetto aumento di capitale.

A seguito della sottoscrizione del capitale, la Signora Francesca Ossani ha avviato negoziazioni con vari investitori interessati ad entrare nel capitale della Crik Crok per rafforzare la sua struttura patrimoniale e finanziaria in vista, sia della continuazione dell'esecuzione del contratto di affitto, sia del possibile acquisto dell'azienda oggetto del contratto nel corso della procedura concordataria di HDP.

Inoltre, con lettera di impegno del 19 marzo 2024 la Sig.ra Ossani precisava che: *“in ragione dell'interesse fin ora riscontrato da parte degli investitori – che seppur non sfociato in impegni definitivi e vincolanti – è sicuramente indice delle potenzialità legate al piano di sviluppo di Crik Crok, mi sento di*



confermare il mio impegno a procurare l'ingresso di un investitore nel capitale sociale di Crik Crok che assicuri l'esecuzione del contratto di affitto e garantisca, comunque, il pagamento del canone relativo al primo anno".

3.4 Il tentativo di risanamento con la Sapori Artigianali S.r.l.

In seguito, HDP individuava in Sapori Artigianali S.r.l. l'investitore che le avrebbe permesso di superare il proprio stato di difficoltà economico-finanziaria.

Invero, l'offerta formulata in data 29 aprile 2024 da Sapori Artigianali, posta alla base della modifica della proposta precedentemente depositata, prevedeva l'impegno di quest'ultima per conto di una costituenda Newco a:

1. prendere in subaffitto il Ramo aziendale relativo alla produzione di snack, condotto in affitto da Crik Crok, con espressa esclusione quindi del "ramo distribuzione diretta";
2. corrispondere un canone di subaffitto pari a quello del contratto di affitto aumentato del 10% e con previsione di pagamento del canone: direttamente ad HDP per la parte corrispondente a quella in corso e a Crik Crok per la parte relativa al 10% suddetto;
3. **fungere da assuntore nella procedura di concordato preventivo in continuità di HDP con proposta di accollo privativo dei debiti, assumendo, tra l'altro, l'impegno a versare un importo equivalente agli introiti previsti dalla cessione di azienda nel piano presentato da HDP (euro 4.000.000,00), con l'aggiunta di un importo di euro 700.000,00;**
4. garantire tutti gli impegni assunti di cui ai punti precedenti, capitalizzando la Newco con adeguata provvista finanziaria - il tutto previa autorizzazione degli Organi della Procedura HDP da ottenersi contestualmente all'ammissione della procedura di concordato preventivo di HDP.

Come anticipato in premessa, tale offerta avrebbe consentito il risanamento della HDP nonché il mantenimento di tutti i posti di lavoro.

Sapori Artigianali, a dimostrazione della serietà dell'operazione, provvedeva a costituire la Newco, denominata Original Snack S.r.l., e si obbligava ad aumentarne il capitale fino ad



almeno un milione di euro, al fine di dotarla sin da subito della provvista necessaria per far fronte agli obblighi assunti al fine di garantire il buon esito della procedura concordataria.

Tuttavia, il concordato preventivo basato sulla proposta di Sapori Artigianali non è stato dichiarato ammissibile dal Tribunale di Velletri con decreto del 26 luglio 2024.

A nulla è servito, poi, il tentativo di HDP di “recuperare” l’investitore (il quale aveva posto un termine ultimo per l’accettazione della proposta) con la proposizione di un reclamo avverso il suddetto decreto, stante il rigetto intervenuto da parte della Corte d’Appello di Roma ex 247, comma 11 CCII del 12 dicembre 2024, che ha comportato la fine dell’operazione con la Sapori Artigianali.

3.5 I fatti intervenuti dopo il 12 dicembre 2024. La nuova proposta di Snack Italia S.r.l.

Come anticipato in premessa, in data 13 febbraio 2025 – a seguito della ricerca mai interrotta da parte della Società per la individuazione di un imprenditore valido a rilevare una azienda storica come quella di HDP - è pervenuta alla Società una proposta irrevocabile di acquisto di azienda da parte di Snack Italia S.r.l. (*cf.* doc. 4), società che, in data 21 gennaio 2024, si è aggiudicata l’asta competitiva indetta dalla procedura di ICA Foods S.p.a. relativa al complesso industriale sito nel Comune di Pomezia (Rm) al km 27.650 della S.S. Pontina - immobile nel quale è situata l’azienda di HDP e dove viene svolta la produzione degli snack. La proposta formulata da Snack Italia S.r.l. prevede l’acquisizione dell’intero complesso di beni e rapporti giuridici identificati nell’Allegato A della relativa proposta, per un corrispettivo pari a euro 3.600.000,00.

Il pagamento della somma di euro 3.600.000,00 sarà suddiviso in quattro rate:

- € 600.000,00 al momento dell’autorizzazione definitiva del Tribunale o dell’omologa del concordato;
- € 1.000.000,00 entro i successivi 18 mesi;
- € 1.000.000,00 entro ulteriori 12 mesi;
- € 1.000.000,00 a saldo, entro ulteriori 12 mesi.



Giova sin da subito evidenziare che la proposta prevede due corrispettivi: (i) uno più basso di euro 1,5 milioni ed (ii) uno più alto di euro 3,6 milioni che presuppone il mantenimento nell'azienda dei primi 5 clienti di GDO e di un fatturato complessivo non inferiore di più del 20% a quello del 2024 (già in realtà molto contenuto).

La circostanza che Snack Italia del Gruppo Casillo abbia, contestualmente alla proposta di acquisto dell'azienda di HDP, stipulato un contratto di distribuzione con la società affittuaria dell'azienda (**doc. 10 – contratto di distribuzione Snack Italia**), finalizzato alla protezione e rilancio del mercato della GDO, determina la prognosi agevole non solo del mantenimento dei primi 5 clienti della GDO ma anche quella consequenziale del mantenimento del fatturato, che anzi è sicuramente destinato a crescere proprio per l'effetto della spinta alla produzione derivante dalla leva rappresentata dal contratto di distribuzione, in virtù del quale vengono attribuiti all'azienda in anticipo i corrispettivi per la produzione dei prodotti, liberandola dal rischio di credito nei confronti dei clienti.

Ne consegue che sicuramente ragionevole fondare le previsioni di piano sulla realizzazione di un corrispettivo di euro 3,6 milioni riveniente dalla cessione dell'azienda, anche in virtù della serietà, solidità e standing del nuovo investitore, che ne ha già dato prova a Codesto Ecc.mo Tribunale in esecuzione di asta collegata ad altra procedura concorsuale.

Si evidenzia, infine, come tale circostanza nuova sopravvenuta integri senza dubbio il requisito del “mutamento delle circostanze” richiesto dall'art. 47, comma 5, ultimo periodo CCII per la riproposizione della domanda di concordato.

La proposta resterà irrevocabile fino al 31 luglio 2025, salvo eventuali proroghe funzionali al completamento dell'iter autorizzativo. Inoltre, qualora venisse avviata una procedura competitiva, Snack Italia S.r.l. si impegna a partecipare alla relativa gara.



4 L'attivo di HDP

L'attivo della odierna ricorrente, meglio descritto nello stato analitico ed estimativo delle attività (**doc. 11**) e nel piano a cui si rinvia, è costituito dalle seguenti poste sinteticamente riportate nel prospetto che segue:

ATTIVO	Saldo contabile al 31.01.2025	Rettifiche/ compensazioni adeguamento importi piano	Valore di realizzo piano concordatario	Valore di realizzo in ottica liquidatoria
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	1.153.058	- 1.153.058	-	3.000.000
Immobilizzazioni materiali	1.232.137	- 1.232.137	-	700.000
Immobilizzazioni finanziarie	226.160	- 226.160	-	-
Totale Immobilizzazioni	2.611.354	- 2.611.354	-	3.700.000
Attivo circolante				
Rimanenze di magazzino	85.925	0	85.925	85.925
Crediti commerciali	1.506.106	- 1.313.402	192.704	-
Crediti verso controllate	356.758	- 356.758	-	-
Crediti tributari	218.080	- 218.080	-	-
Altri crediti	867.993	- 867.993	-	-
Disponibilità liquide	125.189	-	125.189	125.189
Totale attivo circolante	3.160.050	- 2.756.232	403.818	211.114
Ratei e risconti attivi	-	-	-	-
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	5.771.405	- 5.367.587	403.818	3.911.114
FLUSSI CONTINUITA' AZIENDALE	-	-	194.200	-
TOTALE ATTIVO SOCIETA'	5.771.405	- 5.367.587	209.618	3.911.114
CORRISPETTIVO CESSIONE AZIENDA		3.600.000	3.600.000	
SPESE DI PROCEDURA LIQ. GIUDIZIALE			-	360.000
ONERI RUN OFF IN CASO DI LIQ. GIUD.			-	2.300.000
TOTALE ATTIVO CONCORDATARIO	5.771.405	- 1.767.587	3.809.618	1.251.114

L'attivo realizzabile nell'orizzonte di piano concordatario si compone:

- quanto ad euro 85.925 alle rimanenze di magazzino;
- quanto ad euro 192.704 all'incasso dei crediti commerciali;
- quanto ad euro 125.189 alle disponibilità liquide;
- quanto ad euro 3.600.000 quale corrispettivo della cessione dell'azienda, subordinatamente all'omologazione della procedura concordataria, garantiti dal promissario acquirente.



5 Il passivo di HDP

Il passivo concordatario della odierna ricorrente, meglio descritto nel piano concordatario e nell'elenco creditori (**doc. 12**) è costituito dalle seguenti poste sinteticamente riportate nel prospetto di seguito indicato.

Giova segnalare che i professionisti che hanno prestato la loro opera professionale per la redazione della precedente domanda di concordato hanno rinunciato ai precedenti compensi al fine di non aggravare il passivo concordatario e per il buon esito della procedura.

PASSIVO CONCORDATARIO	Prededuzione	Fondi rischi privilegiati - Classe 1	Privilegio 2751bis n.2 - Classe 2	Priv. Degrad. 2751bis n.3 - Classe 3	Priv. Degrad. 2751bis n.5 - Classe 4	Priv. Degrad. 2751bis n.5bis - Classe 5
		100,00%	76,74%	15,00%	15,00%	15,00%
SPESE DI GIUSTIZIA	260.000					
ONERI PROFESS. ASSIST. PROCEDURA	1.089.007		187.720	43.663		
FONDO RISCHI ED ONERI		106.191		90.460		
DEBITI VERSO BANCHE						
DEBITI VERSO FORNITORI			825.373	127.170	236.384	29.060
DEBITI VERSO CONTROLLANTE						
DEBITI TRIBUTARI						
DEBITI PREVIDENZIALI						
ALTRI DEBITI				54.085		
TOTALE	1.349.007	106.191	1.013.093	315.378	236.384	29.060

PASSIVO CONCORDATARIO	Priv. Degrad. Banche garantite - Classe 6	Previdenza degradata - Classe 7	Erario degradato - Classe 8	Tributi locali degradati - Classe 9	Chirografi <i>ab origine</i> - Classe 10	Imprese minori - Classe 11
	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%
SPESE DI GIUSTIZIA						
ONERI PROFESS. ASSIST. PROCEDURA						
FONDO RISCHI ED ONERI					3.084.099	
DEBITI VERSO BANCHE	8.341.333				4.609.963	
DEBITI VERSO FORNITORI					6.272.982	73.706
DEBITI VERSO CONTROLLANTE						
DEBITI TRIBUTARI			1.382.654	29.963	118.916	
DEBITI PREVIDENZIALI		1.487.115			57.600	
ALTRI DEBITI	400.777				334.730	
TOTALE	8.742.110	1.487.115	1.382.654	29.963	14.478.290	73.706



PASSIVO CONCORDATARIO	Crediti garantiti da terzi - Classe 12		Postergato	TOTALE
	3,00%			
SPESE DI GIUSTIZIA				260.000
ONERI PROFESS. ASSIST. PROCEDURA				1.276.727
FONDO RISCHI ED ONERI				3.280.751
DEBITI VERSO BANCHE	600.000			13.551.296
DEBITI VERSO FORNITORI				7.564.676
DEBITI VERSO CONTROLLANTE			329	329
DEBITI TRIBUTARI				1.531.533
DEBITI PREVIDENZIALI				1.544.715
ALTRI DEBITI			560.000	789.592
TOTALE	600.000		560.329	29.799.619

6 La proposta di concordato, la suddivisione in classi e i criteri di ripartizione dei creditori

Il piano concordatario in continuità aziendale ex art. 84 CCII mira a soddisfare i creditori, in tutto o in parte, mediante la cessione dell'azienda ad oggi condotta dalla Crik Crok S.r.l., sulla base dell'offerta irrevocabile di acquisto formulata dalla società Snack Italia S.r.l., oltre al realizzo degli attivi *no core*.

Il Piano di concordato – elaborato in linea con i “*Principi per la redazione dei piani di risanamento*” emanati il 16 dicembre 2020 dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) - si articola in un orizzonte temporale 2026 – 2029 (con data di prevista omologazione stimata il 31.12.2025) e si sviluppa assumendo quale situazione di partenza di piano la situazione patrimoniale al 31.01.2025.

Al riguardo si precisa che nell'ipotesi in cui l'omologa dovesse intervenire in una data successiva a quella stimata, il termine iniziale per l'esecuzione del Piano Concordatario dovrà decorrere a partire dalla effettiva data del provvedimento di omologa da parte del Tribunale di Velletri, con conseguente slittamento delle date stimate nel Piano Concordatario.

Al fine di garantire la massima tutela a tutto il ceto creditorio, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Crisi, la presente proposta concordataria prevede:

- e) l'utilizzo delle attuali disponibilità liquide;
- f) il realizzo delle rimanenze di magazzino;



- g) l'incasso dei crediti di natura commerciale;
- h) l'incasso del corrispettivo di euro 3.600,00 relativo alla cessione dell'azienda garantiti dalla Snack Italia S.r.l.;

Con il fabbisogno illustrato HDP è in grado di eseguire il pagamento:

- integrale delle spese di procedura, delle spese tecnico-legali e delle spese di funzionamento della società sino alla completa esecuzione del concordato;
- integrale dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.1 c.c. ed allocati in Classe 1;
- dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c. (“quota capiente”) nei limiti di quanto stimato nella relazione ex art. 84 V° c. CCII, redatta dal Prof. Luigi Zingone, ed allocati in Classe 2a;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.2 c.c., degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 2b;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.3 c.c., degradato al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 3;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 c.c., degradato al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 4;
- in misura pari al 15% dei debiti privilegiati ex art. 2751bis n.5 bis c.c., degradato al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 5;
- in misura pari al 6% dei debiti privilegiati verso banche ex art. art. 9 c. 5 del D.Lgs 123/1998 degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 6;
- in misura pari al 6% dei debiti previdenziali privilegiati ex art. 2753-2778 nn.1 e 8 c.c. degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 7;
- in misura pari al 6% dei debiti tributari privilegiati ex art. 2778 c.c. degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale ed allocati in Classe 8;
- in misura pari al 6% dei debiti privilegiati per tributi locali (TARI e TASI), degradati al rango chirografario per incapacienza patrimoniale, ed allocati in Classe 9;



- in misura pari al 5% dei debiti chirografari *ab origine* ed allocati in Classe 10;
- in misura pari al 5% dei debiti chirografari verso le c.d. imprese minori ed allocati in Classe 11;
- in misura pari all'3% dei debiti chirografari garantiti da terzi ed allocati in Classe 12.

7 I tempi per il soddisfacimento dei creditori

In estrema sintesi la proposta ai creditori sociali prevede attraverso l'utilizzo della liquidità disponibile, l'incasso dei crediti commerciali, l'incasso delle rimanenze di magazzino, l'incasso del corrispettivo di euro 3.600,00 relativo alla cessione dell'azienda garantiti dalla Snack Italia S.r.l., il pagamento dei creditori nella misura precedentemente indicata secondo il piano incassi e pagamenti illustrato nel capitolo 12 del piano concordatario, a cui si rinvia.

8 Il trattamento dei debiti tributari e contributivi

Per quanto concerne la proposta di trattamento dei crediti fiscali predisposta con l'assistenza tecnica del Dott. Emanuele Lusi, si rinvia al suo elaborato (**doc. 13 - transazione fiscale e previdenziale**).

9 Profili di convenienza del concordato in continuità aziendale rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale

Per i profili di convenienza si rinvia al capitolo 13 del piano dal quale emerge una netta preferenza della soluzione concordataria che presenta un vantaggio di circa 2,56 milioni di euro rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

Convenienza che, come esposto nel piano, è evidente e netta anche nelle ipotesi di sensitivity sviluppata ad hoc.

Ciò senza contare il beneficio connesso al mantenimento dei posti di lavoro in un territorio particolarmente critico nell'attuale fase di mercato, il mantenimento di un marchio storico e di un valore aziendale importante; caratteristiche queste che in una recente della Corte d'Appello di Roma sono state stigmatizzate laddove la Corte ha avuto modo di rilevare “*come*



il concordato preventivo sia un procedimento che tutela i creditori ma al tempo stesso consente di tener conto anche di altri interessi ugualmente pregiudicati dalla crisi d'impresa, in primo luogo la conservazione dei posti di lavoro, il mantenimento dell'impresa nell'interesse dei creditori, il recupero dell'equilibrio dell'impresa nel generale interesse dell'assetto economico" (Corte d'Appello di Roma 30 aprile 2024).

10 L'assenza di circostanze ostative all'ammissione al concordato

Occorre, innanzitutto, una breve premessa circa la legittimità della presentazione del ricorso odierno.

In merito alla riproposizione della domanda di concordato preventivo, l'art. 116, comma 9, l.f. sanciva l'inammissibilità della domanda di concordato in bianco, quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda [in bianco] alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione della procedura. Tale previsione non compare nel CCII, con la conseguenza del venir meno di ogni limite temporale (*cf.* Tribunale di Brescia, 1° febbraio 2024, Pres. Bruno Rel. Franchioni).

In particolare, l'art. 47, comma 5, ultimo periodo CCII dispone che *“la domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verificano mutamenti delle circostanze”*.

Secondo un orientamento più restrittivo rispetto al precedente, alla luce del suddetto comma 5, la domanda può essere riproposta soltanto nella versione c.d. piena, perché solo con il deposito di tutti i documenti richiesti dall'art. 39 CCII si potrà compiere una valutazione circa la sussistenza di *“mutamenti delle circostanze”*, da intendersi come variazioni delle condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficiente a tal fine la nomina di diversi professionisti (*cf.* sentenza del Tribunale di Milano emessa nel P.U. 238/2024 il 12 settembre 2024).

La proponente, pertanto, in ossequio a quest'ultimo orientamento più restrittivo ha ritenuto di dover compiere lo sforzo per presentare subito una domanda di concordato piena in modo da consentire al Tribunale una valutazione della sussistenza del requisito del mutamento delle circostanze, che nel caso di specie è costituito dal fatto nuovo e sopravvenuto, costituito dalla



proposta di acquisto di azienda da parte della Snack Italia S.r.l. pervenuta in data 13 febbraio 2025 sulla quale la proponente HDP è oggi in grado di proporre un nuovo piano e una nuova proposta concordataria.

Senza tacere che al fatto nuovo e sopravvenuto della proposta di acquisto di azienda da parte di Snack Italia si aggiunge anche la nuova struttura del concordato che prevede, a differenza del precedente, l'espletamento del confronto concorrenziale per la cessione dell'azienda in esercizio configurando così una ipotesi tipica di concordato in continuità indiretta.

Enucleato il contenuto del piano e della proposta di concordato e messa in luce la convenienza della soluzione concordataria rispetto agli eventuali scenari alternativi la ricorrente ritiene opportuno (per quanto, forse, superfluo) esplicitare che non sussistono nella specie, elementi ostativi alla ammissione della proposta concordataria anche in ragione del fatto che HDP, nel rappresentare la propria situazione patrimoniale ha adottato il criterio della massima trasparenza, esponendo tutte le poste passive obiettivamente conoscibili.

In ogni caso, conviene ribadire che alcune delle voci prese in considerazione rivestono carattere valutativo e previsionale, sicché non può escludersi che il nominando Commissario Giudiziale ritenga di esporre importi differenti (per difetto come per eccesso), i quali tuttavia non potranno in alcun modo essere considerati indici dell'esposizione di dati aziendali non veritieri, rappresentando piuttosto le fisiologiche divergenze che sempre si verificano ogniqualvolta si effettuino una pluralità di stime basate su elementi prognostici, come tali non immediatamente verificabili nella loro interezza e che dovranno poi confrontarsi con gli esiti del mercato.

Inoltre, la proposta concordataria, così come sinteticamente riepilogata, non si pone in contrasto con norme imperative, né contiene previsioni legate alla fattibilità del piano manifestamente irrealizzabili.



Al riguardo va ricordato che, in tema di concordato preventivo, il sindacato del Tribunale deve attenere, sotto il profilo della fattibilità giuridica, alla non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre non può riguardare la fattibilità economica, se non per la verifica della eventuale manifesta inettitudine del piano medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata, in via esclusiva, ai creditori la valutazione della concreta realizzabilità della proposta (anche sotto il profilo dei rischi della stessa) e della sua convenienza, specie rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 07/07/2021), n.19375; Cassazione civile sez. I, 15/06/2020, n.11522).

Il Tribunale, dunque, una volta esclusa la sussistenza di manifesti vizi della proposta sotto il profilo giuridico, come nel caso di specie, deve ammettere la domanda, lasciando al giudizio dei creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, la valutazione - sotto i diversi aspetti della plausibilità dell'esito e della convenienza della proposta - delle modalità di soddisfacimento dei crediti offerte dal debitore, ivi comprese la consistenza delle percentuali di pagamento previste.

In concreto, il controllo del Tribunale, per come inteso dalla giurisprudenza di legittimità, involge la cosiddetta “*fattibilità giuridica della proposta di concordato*” e, dunque, la realizzabilità, nel caso concreto, della obiettiva finalità dell'istituto (cosiddetta “*causa concreta*” del concordato, volta al superamento della insolvenza tramite il soddisfacimento concordatario dei creditori).

Infatti, il Tribunale di Roma, in un proprio precedente del 5 febbraio 2020, ha avuto modo di sottolineare che “*in ordine al controllo che il Tribunale deve compiere sulla fattibilità del piano sia nella fase di ammissione che nella fase di revoca dell'ammissione che nella fase di omologazione della proposta concordataria, (...) la Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1521/2013 ha affermato che detto controllo si debba sostanziare nella verifica della fattibilità giuridica del piano, vale a dire nel controllo*



sull'insussistenza di motivi ostativi in diritto, quali l'incompatibilità con norme imperative di legge o l'appartenenza a terzi dei beni da liquidare, e nella valutazione dell'insussistenza dell'impossibilità assoluta e manifesta di realizzazione della causa concreta della proposta, da individuarsi nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore proponente e nell'assicurazione di un soddisfacimento sia pur minimo dei creditori chirografari. A ben vedere, tale pronuncia segna la linea di demarcazione ai fini della distinzione tra "fattibilità giuridica" del piano, sulla quale il sindacato del Tribunale non incontra alcun limite, e "fattibilità economica" del piano che, comportando valutazioni prognostiche opinabili, come tali foriere di margini di errore e comunque di rischio, è ragionevole sia rimessa all'apprezzamento dei soli creditori (v. anche Cass. ord. n. 5825 del 09.03.2018, Cass. n. 9061 del 27.01.2017)" (cfr. decreto del Tribunale di Roma, 5 febbraio 2020, c.p. 103/2017, così come in precedente del 29 gennaio 2014, c.p. 42/2012). Sempre il Tribunale di Roma, in tale arresto – sottolineando di condividere l'iter logico della Suprema Corte, trattandosi di "orientamento fatto proprio altresì da questa Sezione Fallimentare" – ha messo in luce che "allorché (...) la questione controversa non incida sulla tenuta dell'elemento causale del contratto, il sindacato giurisdizionale esula dal piano della fattibilità giuridica strictu sensu intesa, per involgere invece il piano della fattibilità economica".

Una domanda di concordato, come quella proposta dalla HDP, rispettosa del diritto imperativo e fondata su di un piano attestato secondo un corretto metodo di indagine ed una logica argomentazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla realizzabilità del percorso di adempimento, può dirsi per ciò stesso fornito di una solida causa concreta, ossia della fondata probabilità che, qualora approvata, la proposta concordataria possa determinare il superamento dello stato di crisi e il soddisfacimento dei diritti dei creditori.

Tutto ciò premesso, la HDP 2022 S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE



di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo sulla base dell'allegato piano concordatario e della proposta fin qui illustrati e versati in atti e da considerarsi qui per riprodotti e ritrascritti;

CHIEDE ALTRESI'

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 4, CCII Codesto Ecc.mo Tribunale, ove vi fossero aspetti da chiarire, voglia concedere alla ricorrente un termine non inferiore a 15 giorni lavorativi per apportare eventuali integrazioni e produrre nuovi documenti esplicativi;

CHIEDE INFINE

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 2, lett. b) CCII le somme da versare nell'immediato per il deposito giudiziale siano al momento limitate al 20% di quelle che si reputano necessarie per l'intera procedura, con l'obbligo per la ricorrente di integrarle immediatamente man mano che il nominando Commissario Giudiziale, previa autorizzazione dell'Ill.mo Giudice Delegato, ne faccia richiesta e fa

ISTANZA

di concessione ex art. 54 CCII di misure protettive e, dunque, che venga confermato l'effetto di *automatic stay*, per la durata di 120 giorni, nei confronti di tutti i creditori con (i) divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, (ii) divieto per i creditori di acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, (iii) esenzione da revocatoria per i pagamenti a loro eseguiti, (iv) impossibilità di dichiarare il fallimento o la liquidazione giudiziale o di accertare lo stato d'insolvenza (v) divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione della presente istanza.



Invero, la Società ha subito aggressioni da parte dei creditori, che richiedono la protezione offerta dalla legge, al fine di evitare il soddisfacimento preferenziale in attesa della definizione di un piano di continuità che possa supportare una composizione della crisi.

Chiede, altresì, che la HDP sia dispensata dalla notifica a tutti i creditori della presente istanza atteso che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore si applica automaticamente ex art. 40 CCII, mediante iscrizione nel registro delle imprese, sin dal momento della pubblicazione della domanda ed in quanto l'art. 55 CCII, disposizione riguardante il relativo procedimento, non prevede né la fissazione di un'udienza né alcuna forma di comunicazione diversa da quella consistente appunto nella pubblicazione della domanda.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Roma, statuendo che: *“In caso di domanda prenotativa di concordato preventivo presentata con ricorso ex art. 44 del CCII nella vigenza dello stesso, quindi assoggettata alle regole contenute nel nuovo codice della crisi avuto riguardo in particolare al disposto dell'articolo 390 CCII, la contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII che venga eventualmente formulata, si deve ritenere non necessari che contenga l'indicazione in modo specifico dei soggetti controinteressati, né che questi ultimi vengano in modo particolare notiziati, ciò in quanto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore si applica automaticamente ex art. 40 CCII, mediante iscrizione nel registro delle imprese, sin dal momento della pubblicazione della domanda ed in quanto l'art. 55 CCII, disposizione riguardante il relativo procedimento, non prevede né la fissazione di un'udienza né alcuna forma di comunicazione diversa da quella consistente appunto nella pubblicazione della domanda”* (Tribunale civile di Roma, Sez. XIV, 21 luglio 2022 (data della pronuncia) - Giudice delegato Fabio Miccio).

Con riserva di integrare la presente domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che codesto Ecc.mo Tribunale dovesse richiedere.



Si allega la seguente documentazione:

- 1) Determina ex art. 120 bis CCII;
- 2) Procura alle liti;
- 3) Contratto affitto Crik Crok e Modifica;
- 4) Offerta Snack Italia S.r.l.;
- 5) Visura Snack Italia S.r.l.;
- 6) piano concordatario;
- 7) relazione economico patrimoniale al 31.01.2025;
- 8) relazione ex art. 87, comma 3 CCII del Dott. Pierluca Bevilacqua;
- 9) visura HDP 2022 S.r.l.;
- 10) Contratto distribuzione Snack Italia Srl;
- 11) stato analitico ed estimativo delle attività;
- 12) elenco creditori;
- 13) transazione fiscale e previdenziale con ricevute di consegna e accettazione;
- 14) relazione ex art. 84, comma 5, CCII del Prof. Luigi Zingone;
- 15) perizia di stima del marchio e dell'azienda Crik Crok del dott. Grimaldi;
- 16) dichiarazioni IRES, IVA, IRAP;
- 17) scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- 18) richieste certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
- 19) elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali;
- 20) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione;
- 21) centrale rischi;
- 22) relazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- 23) bilanci 2021, 2022, 2023;
- 24) domanda CP N 149_2023 HDP.



Con osservanza.

Roma, 4 marzo 2025

HDP 2022 S.r.l.

Dott. Andrea D'Ovidio n.q.

**Firmato digitalmente da:
ANDREA D'OVIDIO
Data: 04/03/2025 10:38:40**

Avv. Francesco Marotta

Avv. Serena Mangiapelo

Avv. Federica Sidoti

